


TRENTINO

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio infanzia e istruzione del primo grado
Ufficio istruzione del primo ciclo

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 497235

F +39 0461 497216

pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

@ uis@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spettabili
Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie
del primo ciclo di istruzione
alla c.a. dei dirigenti scolastici

Comuni del Trentino

LORO SEDI

All'
Albo Internet

Trento, 4 gennaio 2018

Prot. n. S167/2018/ 4648 /26.8

Oggetto: iscrizioni alle istituzioni scolastiche del primo ciclo – anno scolastico 2018/2019.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2268 del 28 dicembre 2017, ha adottato le disposizioni per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del Sistema educativo provinciale, relative all'anno scolastico 2018-2019. Invitando ad un'attenta applicazione del provvedimento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti essenziali.

Termini e modalità di iscrizione

Per la presentazione della domanda di iscrizione alle classi prime dei percorsi di istruzione del primo ciclo, è confermato l'utilizzo della procedura *on line*, che sarà utilizzabile a partire dalle ore 08.00 di martedì 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018; tale tempistica è pienamente raccordata con quella assunta a livello nazionale. Come negli anni scorsi, i soggetti titolari sui minori da iscrivere presentano la relativa domanda mediante l'accesso al portale <https://www.servizionline.provincia.tn.it> – area iscrizioni scolastiche, utilizzando la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari), ovvero, per coloro che sono già in possesso di SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In relazione a situazioni di difficoltà operativa dell'utenza, le istituzioni

scolastiche sono tenute a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande. A tale fine si chiede di mettere a disposizione una postazione telematica e relativi operatori di segreteria e, in via residuale, a fornire la modulistica cartacea che replichi i contenuti del formulario *on line*. Tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a sensibilizzare le famiglie circa l'utilizzo della modalità di iscrizione *on line*, dovendosi considerare ormai eccezionale l'uso della modalità cartacea.

E' utile sottolineare che resta fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale previste dal codice civile. In tal senso chi effettua l'iscrizione dichiara di avere effettuato la scelta nel rispetto delle dette norme, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, se presenti e titolati ad esprimerlo.

Le istituzioni scolastiche e formative, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (per informazioni tecniche concernenti la procedura *on line* si comunica che la struttura competente è individuata nell'Ufficio innovazione e informatica 0461-497272/7244).

Iscrizioni su presentazione di domanda

La domanda di iscrizione è presentata ad una sola istituzione scolastica, quella competente per territorio di residenza o, in alternativa, quella presso la quale si vorrebbe iscrivere lo studente. Si pone l'attenzione su alcuni aspetti relativi ai criteri di accoglimento delle domande di iscrizione definiti nell'allegato al provvedimento. In particolare è previsto siano accettate con diritto, sia pure in via subordinata rispetto alle domande dei residenti, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze sopra citate devono essere debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione *on line* la procedura dovrà essere completata direttamente presso le scuole e pertanto le famiglie dovranno essere contattate tempestivamente ed invitate a recarsi presso le istituzioni scolastiche al fine di perfezionare la domanda).

In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a:

- riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- formalizzare alle famiglie che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, ma senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa.

Si precisa inoltre che, laddove la domanda di iscrizione sia presentata ad un'istituzione diversa da quella competente per territorio, qualora il dirigente scolastico non possa accogliere la domanda, lo stesso è tenuto, entro 7 giorni dalla scadenza del termine del 6 febbraio 2018, a comunicare a chi l'ha presentata che la stessa non può essere accolta, indicandone le motivazioni. In conseguenza di ciò, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare la procedura di iscrizione sopra richiamata. Tutte le operazioni descritte devono essere concluse perentoriamente entro il 20 febbraio 2018.

Iscrizione d'ufficio

Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria; tale previsione riguarda tutte le classi del primo ciclo, fatte salve le seguenti eccezioni:

- studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);
- studenti ammessi a frequentare la scuola primaria, anche se fuori bacino di utenza e che intendano proseguire, nel medesimo istituto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado;

- studenti ammessi a frequentare particolari percorsi scolastici (es. musica, lingue);
- l'iscrizione alle classi successive alla prima classe di scuola primaria degli studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare o privata, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali, i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

In relazione alle suddette eccezioni, ciascuna istituzione scolastica è autorizzata a provvedere autonomamente, ferma restando, comunque, la facoltà di impiegare la strumentazione per l'iscrizione *on line*.

Particolari disposizioni per l'istruzione familiare

La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo di istruzione è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 ed entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali.

Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate, che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare ai fini dell'accoglimento della richiesta medesima.

Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule:

- sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, assimilabile nei contenuti all'esame di idoneità previsto per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l'attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato, nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa l'adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali;
- sostenendo un esame d'idoneità per l'accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L'esame è sostenuto a cura dell'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, è tenuta a tener conto delle verifiche annuali effettuate dall'istituzione scolastica competente per territorio;
- sostenendo, a cura dell'istituzione scolastica competente per territorio, un esame d'idoneità a conclusione della scuola primaria;
- sostenendo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidato privatista, l'esame conclusivo del primo ciclo.

Particolari disposizioni per l'iscrizione ai percorsi educativi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"

Gli Istituti comprensivi Trento 6, Rovereto Est e Pergine 2 garantiscono agli studenti l'accesso al percorso montessoriano di scuola primaria nel rispetto degli ordinari criteri, fatte salve le disposizioni specificamente adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2445 del 30 dicembre 2015, successivamente riviste con la deliberazione relativa alle iscrizioni di cui alla presente nota (si veda in particolare il punto 11 dell'allegato)

Studenti con bisogni educativi speciali

Per gli studenti/tesse con bisogni educativi speciali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg ("Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali") le iscrizioni sono effettuate secondo le modalità definite nei precedenti paragrafi 2, 3 e 4 fatto salvo quanto qui di seguito indicato.

Studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio/a ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). L'iscrizione on line deve essere, quindi, completata con la presentazione all'istituzione scolastica prescelta, da parte del genitore, della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 31 marzo 2018. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che l'art. 4 comma 4 della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap" prevede che *"All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate."*

Come disposto con specifica circolare per gli anni scolastici precedenti, fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto dovrà essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado, fine scuola secondaria di secondo grado.

Se il genitore non presenta la certificazione, non si può procedere all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per lo studente. A seguito dell'iscrizione dello studente con certificazione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA) entro il 30 aprile 2018 i dati relativi agli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- la data di certificazione e il codice ICD 10;
- l'unità operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari o il soggetto accreditato al rilascio della certificazione in provincia di Trento;
- l'azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora l'alunno/a provenga da altra Regione o Provincia italiana.

Sulla base dei dati inseriti dalle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile, il Dipartimento della Conoscenza procede all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per gli studenti/tesse con bisogni educativi speciali. Per le certificazioni inserite dopo il 30 aprile 2018, salvo il caso in cui si riferiscano a studenti/tesse provenienti da fuori provincia, l'assegnazione delle risorse è valutata in base alla gravità del caso e tenuto conto delle disponibilità finanziarie risultanti dopo le assegnazioni già effettuate.

Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali" (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali" - trasmette il fascicolo personale dello studente/tessa certificato, nel transito da un ordine e grado di scuola a un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI) e l'indicazione del percorso scolastico dello studente/tessa. Tali dati sono trasmessi all'istituzione scolastica e formativa di arrivo ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti/tesse con bisogni educativi speciali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

L'eventuale permanenza presso la scuola dell'infanzia di bambini/e in età di obbligo d'istruzione ma con i bisogni educativi speciali sopra descritti, nei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 2 ter, 1.p 21.03.1977, n. 13, va valutata all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare già costituito per la scuola dell'infanzia e integrato dalla presenza del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento per territorio. Il dirigente dell'istituzione scolastica formalizza la deroga

dall'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. La domanda di permanenza segue l'iter previsto di autorizzazione da parte della struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata.

Studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Le istituzioni scolastiche registrano nel SAA i dati relativi agli studenti/tesse che presentano una certificazione di disturbo specifico di apprendimento nell'arco del primo ciclo d'istruzione. Subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 31 marzo 2018, deve essere presentata, da parte del genitore, all'istituzione scolastica o formativa prescelta, la certificazione DSA. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente/tessa.

Si ricorda che:

- la certificazione DSA deve essere redatta in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento" da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- fatta salva diversa indicazione dello specialista la certificazione DSA ha valore per il ciclo scolastico di frequenza ossia sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento della certificazione DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione. Se il genitore non presenta la certificazione DSA, l'Istituzione scolastica non può procedere alla realizzazione delle misure dispensative e/o compensative e dei servizi di inclusione per lo studente/tessa. L'eventuale trasmissione ad altra scuola o al passaggio da un ciclo all'altro del Progetto Educativo Personalizzato degli studenti con DSA potrà essere effettuata dal Dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Studenti con cittadinanza non italiana

Riguardo all'iscrizione degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia in obbligo di istruzione si precisa che gli stessi hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Gli Istituti scolastici sono tenuti ad accettare le domande di iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno.

Gli studenti/tesse con cittadinanza non italiana devono di norma essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un solo anno, sulla base di precise motivazioni che tengano conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente/tessa, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio posseduto. In particolare gli istituti scolastici sono tenuti, a norma del "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" a istituire laboratori linguistici di italiano per gli studenti/tesse neo-arrivati avvalendosi di docenti facilitatori linguistici o di facilitatori linguistici individuati anche esternamente alle istituzioni scolastiche o formative.

La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza, in singole classi, di studenti/tesse con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

Qualora le domande d'iscrizione che pervengono in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituto, le istituzioni scolastiche dello specifico ambito territoriale si faranno carico di coordinarsi per individuare tempestivamente le opportune soluzioni.

Riguardo all'iscrizione degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia per adozione internazionale gli Istituti scolastici sono tenuti, in accordo con i genitori dello studente/tessa e con il concorso dei servizi sociali e sanitari competenti, a predisporre il progetto di inserimento scolastico assicurando forme di flessibilità sia al momento dell'ingresso nell'istruzione, sia con riferimento alla frequenza del percorso, al fine di supportarli nel particolare momento di inserimento nel nuovo contesto culturale, sociale e familiare. L'eventuale inserimento presso la scuola dell'infanzia di bambini/e già in età di obbligo di istruzione (al massimo un anno in più) va valutata in accordo fra famiglia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e servizi sociali e sanitari territoriali che seguono le fasi di pre e post-adozione del bambino/a, nei termini temporali definiti dal gruppo di lavoro interdisciplinare. Il dirigente scolastico di riferimento per territorio formalizza la

deroga dall'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue l'iter di autorizzazione previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia.

Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti/tesse con cittadinanza non italiana si rimanda alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" emanato con D.P.G.P.27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg.. Per quanto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana adottati si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

Insegnamento della Religione cattolica

In attuazione degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede è garantito l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica (IRC). La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell'iscrizione dai genitori. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.

L'ordinamento scolastico prevede, in relazione agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, la possibilità di richiedere, in alternativa, attività didattiche e formative diverse, oppure attività di studio e/o di ricerca individuali assistite da personale docente ovvero la non frequenza della scuola. Per le conseguenti esigenze organizzative, le istituzioni scolastiche sono tenute a rilevare quanto prima, a seguito delle iscrizioni, le richieste delle relative famiglie al riguardo delle opzioni sopra richiamate.

In questo contesto, si ricorda di porre particolare attenzione ai tempi e alle modalità previsti per l'espressione, durante il corso degli studi, dell'eventuale modifica della scelta di avvalersi o meno dell'IRC. Si richiama inoltre la necessità di rispettare il principio di "non discriminazione" tra chi si avvale e chi non si avvale dell'IRC, con la previsione di una corretta formazione delle classi, di una equilibrata collocazione oraria delle lezioni di IRC nell'arco della giornata e della settimana, e infine, con l'attivazione delle previste attività alternative all'IRC, laddove necessarie.

Per approfondimenti in merito si fa rinvio alla specifica "Nota tecnica per l'IRC" pubblicata sul portale www.vivoscuola.it/irc.

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

In attesa di specifiche indicazioni nazionali, il provvedimento in esame invita le istituzioni scolastiche a far riferimento a quanto disciplinato dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Per quanto riguarda gli adempimenti in oggetto i dirigenti scolastici, a seguito dell'acquisizione della domanda di iscrizione, verificano nell'anagrafe studenti lo stato di conformità/non conformità all'obbligo vaccinale.

Per gli studenti che risultano non conformi e per quelli la cui situazione vaccinale non è rilevata in anagrafe i dirigenti scolastici devono richiedere ai genitori, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse ovvero la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria territorialmente competente. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata all'istituzione scolastica entro il 6 febbraio 2018, termine ultimo per le iscrizioni; in alternativa può essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cui contenuto corrisponde a quello dell'Allegato 1) alla nota operativa prot. n. D335/2017/461205/22.5.2017-2 di data 25 agosto 2017 del Dipartimento della conoscenza. Qualora si opti per tale ultima modalità la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali deve essere presentata entro il termine del 10 luglio 2018. Qualora, entro il termine del 6 febbraio 2018, non risultino presentati né la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie né l'Allegato 1), il dirigente scolastico, entro 10 giorni (16 febbraio 2018), deve comunicare all'azienda sanitaria la violazione degli adempimenti di competenza utilizzando l'Allegato 3) alla nota operativa prot. n. D335/2017/461205/22.5.2017-2 di data 25 agosto 2017 del Dipartimento della conoscenza.

I minori per i quali gli adempimenti vaccinali sono stati omessi o differiti, causa pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra, sono inseriti, di norma, in classi in cui sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

I dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare all'azienda sanitaria competente, entro il 31 ottobre 2018, le classi in cui sono presenti più di due minori non vaccinati.

Per chiarimenti in merito alla presente circolare la struttura di riferimento è l'Ufficio istruzione del primo ciclo nelle persone di: Francesca Gazzini (0461-491352), Cristiana Cavalieri (0461-494311) e Anita Cason (0461-494322). Per ciò che attiene l'uso dell'applicativo per le iscrizioni *on line* la struttura competente è individuata nell'Ufficio innovazione e informatica (0461 – 497272/7244), per informazioni e chiarimenti riguardanti gli studenti con bisogni educativi speciali e studenti con cittadinanza non italiana il riferimento è l'Ufficio programmazione delle attività formative e politiche inclusive (0461-494193), per l'insegnamento della religione cattolica il riferimento è l'ispettore Ruggero Morandi (0461-491431).

Anticipando che per quanto attiene al trasporto scolastico specifiche indicazioni saranno fatte pervenire dal Servizio trasporti pubblici, si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato -


SDA/dal